



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 18/03/2025, n. 371: Requisiti di ordine generale. Illecito professionale grave. Cause di esclusione non automatica. Necessità del contraddittorio procedimentale sulle misure di self cleaning. Possibilità di sostituzione della mandataria.

Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile, il raggruppamento RTI ricorrente è stato escluso dalla procedura da parte del Rup perché l'impresa mandataria sarebbe incorsa in una causa di esclusione (artt. 95, co. 1 lett. e) e 98, co. 3, lett. g), D.lgs. n. 36/2023) per illecito professionale grave per contestata commissione in capo al suo procuratore speciale del reato di turbativa d'asta.

Il RTI aveva tuttavia dichiarato nel DGUE di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, precisando, appunto, che il procuratore speciale della mandataria era stato rinviato a giudizio e allegando una dichiarazione integrativa in sede di offerta in cui sosteneva che le circostanze di fatto del procedimento penale non dovevano ritenersi rilevanti perché non erano state applicate misure cautelari, né provvedimenti di risoluzione per inadempimento di contratti o di applicazione delle penali o di escussione delle garanzie, né condanne al risarcimento del danno. Inoltre la mandataria aveva posto in essere misure di autodisciplina (self cleaning), poi ritenute non adeguate dal Rup a sanare la causa di esclusione.

Il TAR, accogliendo parte delle doglianze della ricorrente che ha impugnato il provvedimento di esclusione, ha rilevato che in sede di offerta il RTI aveva correttamente dato atto della possibile configurabilità di una causa di esclusione non automatica e dell'assunzione di misure di self cleaning astrattamente riconducibili a quelle tipizzate dalla giurisprudenza (adozione di un codice etico e di un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001; nomina di un organismo di vigilanza esterno; dimissioni del procuratore speciale dal consiglio di amministrazione; attribuzione di potere a un organismo terzo indipendente per regolamentare le modalità di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica).

Nel caso specifico, il disciplinare di gara, prevedeva che la sussistenza delle circostanze di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici fosse accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. D'altra parte, l'art. 96, c. 3, del medesimo Codice stabilisce che "se la stazione appaltante ritiene che le misure (di self cleaning: n.d.r.) siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore", evidenziando quindi la necessità di un confronto prima di assumere qualsiasi determinazione riguardo all'esclusione dalla gara.

Il TAR ha pertanto rilevato che, prima di estromettere il RTI, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale e che il fatto che il ricorrente avesse già indicato in sede di offerta le misure di self cleaning assunte non poteva escludere la necessità di tale contraddittorio.

Inoltre, secondo il TAR, trattandosi, nel caso di specie, di un'ipotesi di esclusione non automatica perfezionatasi dopo la presentazione delle offerte, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire al RTI di sostituire la mandataria ai sensi dell'art. 97 D.lgs. n. 36/2023. Non poteva quindi richiedersi alla ricorrente, come invece aveva sostenuto la difesa dell'ente resistente, di dichiarare sin dall'offerta – in via anticipata – la propria disponibilità ad eseguire il servizio senza la mandataria.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202500340&nomeFile=202500371_20.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori
